

Organi di Giustizia FISIP

DECISIONE

n. 01/2026

del 05.02.2026

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Maria Luisa Garatti (Presidente),

Avv. Patrizia Pancanti (Componente),

Avv. Giorgia Marina Caccamo (Componente relatore)

DECISIONE

Nel procedimento n. 1/25 – deferimento del signor Paolo Tavian nato a Gorizia (GO) il 21 dicembre 1960 per le seguenti violazioni: art. 60 comma 1, 1 comma 2 Reg. Giustizia – 13.1, 13.2 in relazione all'art. 8,16,35.1 Statuto Federale, Art. 2 Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo così come contestato nell'atto di deferimento da intendersi qui integralmente trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di deferimento del 26 novembre 2025 il Procuratore Federale deferiva il signor Paolo Tavian in relazione alle violazioni sopra descritte.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



L'udienza, originariamente fissata per il 12 gennaio 2026, veniva rinviata al 16 gennaio 2026 a seguito di istanza di differimento presentata dalla difesa del deferito per impedimento professionale dell'avv. Maria Laura Guardamagna.

In data 8 gennaio 2026, la difesa dell'incolpato depositava memoria difensiva ex art. 31 Reg. Giustizia FISIP nella quale sollevava una serie di eccezioni preliminari di natura procedurale e sostanziale di seguito sinteticamente esposte:

nullità per violazione del diritto di audizione — l'incolpato avrebbe esercitato tempestivamente il diritto di essere sentito, ma la Procura avrebbe rifiutato di accogliere le richieste di audizione presso la sede istituzionale FISIP di Milano o mediante modalità telematiche alternative, insistendo su una sede non istituzionale (studio legale a Torino) geograficamente remota e professionalmente incompatibile;

nullità per vizio genetico dell'iscrizione — discrepanza documentale tra la data di iscrizione dichiarata (9 luglio 2025) e l'unico documento prodotto (e-mail del 10 luglio 2025), con impossibilità di verificare la correttezza dell'avvio procedurale;

nullità per carenza di tassatività e insufficiente determinatezza — l'atto di deferimento conteneva contestazioni vaghe, prive di descrizione puntuale dei fatti, dei tempi, dei luoghi e delle modalità delle presunte violazioni, impedendo all'incolpato di esercitare pienamente il diritto di difesa;

Infondatezza nel merito — in subordine, le condotte contestate non risultavano provate da elementi diretti o da un quadro indiziario coerente; le dichiarazioni delle persone offese mancavano di riscontri oggettivi e indipendenti; il deferimento si risolveva in una costruzione accusatoria congetturale incompatibile con i principi della giustizia sportiva.

All'udienza del 16 gennaio 2026, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio per la valutazione delle eccezioni preliminari, provvedeva a:

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



accogliere l'istanza di accesso agli atti formulata dalla difesa, ordinando alla Procura Federale di fornire l'estratto del registro dal quale risultasse la data di iscrizione del procedimento;
disporre l'acquisizione del verbale della riunione del 19 giugno 2025, nonché ogni relazione, documento o determinazione eventualmente assunta dal Responsabile Safeguarding federale in relazione ai fatti oggetto di deferimento;
rinviare la trattazione all'udienza del 28 gennaio 2026.

In data 26 gennaio 2026, la Procura Federale depositava comunicazione della Procura Generale dello Sport Paralimpico presso il CIP, che precisava: "...nella vostra comunicazione del 14 luglio 2025 è stato indicato che il procedimento disciplinare n. 1/25 è stato iscritto a ruolo in data 9 luglio 2025. Lo scrivente ufficio ha preso atto di quanto sopra". Non vi sono altri dati di iscrizione.

Il Tribunale, atteso quanto sopra, si è riunito in camera di consiglio per decidere sulle questioni preliminari.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUDIZIONE

Dagli atti risulta che il sig. Tavian, ricevuto l'atto di conclusione delle indagini ex art. 44 RGS FISIP, ha tempestivamente esercitato il diritto di essere sentito, chiedendo formale audizione personale. La Procura ha fissato l'atto in luogo diverso dalla sede federale e in date rispetto alle quali l'incolpato aveva comunicato un impedimento professionale documentato, chiedendo una diversa calendarizzazione e che l'audizione si svolgesse presso la sede istituzionale di Milano.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



3



Nonostante tali richieste, l'incolpato è stato ritenuto "non comparso senza legittimo impedimento" e la Procura ha proseguito, qualificando l'audizione come facoltativa e ritenendo insussistente qualsiasi *vulnus* al diritto di difesa.

La memoria difensiva richiama, in linea con la giurisprudenza sportiva, il principio per cui l'omessa audizione dell'incolpato che ne abbia tempestivamente fatto richiesta integra un *error in procedendo* idoneo a determinare l'improcedibilità del deferimento.

Nel caso di specie, non si è in presenza di rinuncia al diritto di essere sentito, ma di un differimento chiesto per legittimi impegni professionali e che l'audizione si svolgesse nella sede istituzionale, senza che la Procura abbia prospettato soluzioni ragionevoli alternative (es. modalità da remoto concordate).

La scelta di insistere su luogo e data fissati, nonostante le reiterate segnalazioni e le eccezioni formalizzate all'attenzione anche della Procura Generale CIP, ha determinato, in concreto, la violazione del diritto di audizione, degradandolo da garanzia sostanziale a mera formalità.

Il Tribunale ritiene che tale compressione del diritto di difesa, in violazione dell'art. 44 RGS FISIP e dei principi del giusto processo sportivo, comporti la nullità dell'attività istruttoria successiva e l'improcedibilità del deferimento, non potendosi addossare all'incolpato le conseguenze di una calendarizzazione rigida e di una scelta di sede che non trova base nelle Carte federali.

II. SULLA NULLITÀ DEL DEFERIMENTO PER VIZIO GENETICO DELL'ISCRIZIONE

L'art. 47 del Regolamento di Giustizia FISIP, con richiamo all'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva (CIS) del CIP, impone che l'iscrizione della notizia di illecito nel casellario federale avvenga tempestivamente una volta ricevuta la notizia, secondo modalità idonee a garantire certezza documentale e controllabilità.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



L'iscrizione nel registro costituisce l'atto genetico del procedimento disciplinare: da essa decorrono i termini per le indagini, si determina l'oggetto dell'accertamento e si delimita il perimetro dell'azione disciplinare. La certezza documentale dell'iscrizione rappresenta un presupposto inderogabile di legittimità dell'intera azione disciplinare.

Dalla documentazione agli atti emerge una contraddizione insanabile:

La Procura Federale comunica alla Procura Generale dello Sport Paralimpico CIP (comunicazione del 14 luglio 2025): *"il procedimento disciplinare n. 1/25 è stato iscritto a ruolo in data 9 luglio 2025, in quanto in data 9 luglio u.s. è pervenuta a questo Ufficio una e-mail con numerosi allegati dal Presidente del Collegio dei Revisori FISIP, Dott. Enrico Vidali"*;

L'unico documento prodotto allegato quale *notitia criminis* è, tuttavia, un'e-mail del 10 luglio 2025, non del 9 luglio;

L'e-mail del 9 luglio 2025, indicata come presupposto dell'iscrizione, non risulta agli atti del fascicolo della Procura, né è stata prodotta nonostante le ripetute richieste della difesa;

La Procura ha qualificato questa discrasia come "mero errore materiale", sostenendo che l'indicazione della data 9 luglio 2025 anziché 10 luglio 2025 non inciderebbe sulle garanzie difensive, ma comporterebbe semmai un decurtamento del termine concesso alla Procura per il compimento delle indagini.

La memoria difensiva evidenzia invece come l'iscrizione "anteriore" alla *notitia* comprometta la tracciabilità dell'azione disciplinare, rendendo oggettivamente dubbio il nesso sequenziale notizia--indagini--deferimento e, dunque, la stessa legittimità genetica del procedimento

All'udienza del 16 gennaio 2026 la difesa dell'incolpato proponeva istanza di accesso agli atti per avere copia dell'estratto del registro dal quale risultasse la data di iscrizione del procedimento disciplinare.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



5



La Procura Federale in data 26 gennaio 2026 depositava pec della Procura Generale presso il CIP che confermava che dalla comunicazione della Procura Federale FISIP del 14 luglio 2025 era stato indicato che il procedimento disciplinare n. 1/25 era stato iscritto al 09 luglio 2025 e che la Procura Generale del CIP prendeva atto di tale indicazione senza individuare alcun dato diverso di iscrizione. Tale comunicazione è del tutto inidonea a risolvere il vizio per le seguenti ragioni: la Procura Generale CIP si limita a prendere atto della comunicazione della Procura FISIP, senza verificare indipendentemente la fondatezza fattuale. Essa, pertanto, non produce accertamento della data reale di iscrizione, bensì mera ricognizione di quanto dichiarato; tale comunicazione della Procura Generale CIP non costituisce prova della data di iscrizione nel registro, poiché nulla permette di verificare sulla base di quale segnalazione la Procura FISIP abbia identificato quella data. Il documento originario di iscrizione rimane celato.

L'iscrizione della *notitia criminis* nel registro rappresenta l'elemento fondante dell'intera azione disciplinare.

L'art. 47 Reg. Giustizia FISIP collega l'avvio delle indagini all'iscrizione nel casellario, che deve avvenire "una volta ricevuta" la notizia, secondo modalità idonee a garantire certezza documentale e controllabilità. A fronte di atti che attestano un'iscrizione al 9 luglio e una *notitia* collocata al 10 luglio, in assenza dell'atto del 9 luglio invocato come presupposto e mai prodotto, non è possibile ritenere sanabile il vizio con la mera riqualificazione in "errore materiale".

Si tratta di vizio originario di legittimazione dell'azione disciplinare, che incide sull'intero segmento delle indagini e del deferimento, determinando la nullità del procedimento per violazione dei principi di trasparenza, tracciabilità e legale esercizio dell'azione disciplinare. Tale nullità, essendo riferita all'atto genetico, non è suscettibile di correzione ex post mediante integrazioni unilaterali della Procura dopo la chiusura delle indagini.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



6



I vizi identificati rivelano un quadro di significativa carenza procedurale che va oltre la mera irregolarità formale. Essi manifestano una dinamica di progressiva erosione delle garanzie difensive, culminata in un deferimento che, pur formulato in termini sostanziali, è sorretto da una struttura procedurale gravemente compromessa.

In particolare:

Primo vizio — Il diritto di audizione come nucleo duro del giusto processo: La violazione del diritto di audizione non costituisce vizio secondario, bensì attentato diretto ai principi fondanti del processo equo. La Procura, insistendo su una sede geograficamente remota e professionalmente incompatibile, ha trasformato un diritto di garanzia in un ostacolo procedurale. L'incolpato, che aveva esercitato tempestivamente il diritto con la necessità di differimento, è stato qualificato dalla Procura come "contumace", invertendo la responsabilità della mancata audizione.

Secondo vizio — La certezza documentale come fondamento della legittimità procedurale: la discrasia sulla data di iscrizione, per quanto quantitativamente minima (un giorno), rivela un'assenza di rigore nella gestione della documentazione. L'iscrizione del procedimento è atto amministrativo-disciplinare complesso, destinato a essere scrutinato dalla parte nei suoi presupposti temporali, cronologici e di effettività. La Procura, di fronte alle richieste di chiarimento, ha risposto con silenzio (non producendo estratto del registro) e successivamente con comunicazione di terzo (Procura Generale CIP) priva di autonomo valore accertativo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



ACCOGLIE le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del sig. Paolo Tavian nella memoria difensiva ex art. 31 RGS FISIP dell'8 gennaio 2026 e per l'effetto **DICHIARA** la nullità del procedimento disciplinare n. 1/25 R.G. Proc. del 26 novembre 2025 per:

- a) **violazione del diritto di audizione** dell'incolpato ex art. 44, comma 4, RGS FISIP;
- b) **vizio genetico dell'iscrizione** della *notitia criminis*;

DICHIARA, per l'effetto, l'**azione disciplinare improcedibile** e ogni ulteriore questione di merito assorbita, ivi comprese le richieste istruttorie formulate dalla Procura Federale.

Compensa tra le parti le spese di liti.

Li, 4 febbraio 2026

Avv. Maria Luisa Garatti Presidente Estensore

Avv. Patrizia Pancanti Componente

Avv. Giorgia Marina Caccamo Componente

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

